



CITTA' DI CASTEL DI SANGRO (AQ)

*Regno delle Due Sicilie - Carlo III - Privilegio del 20 ottobre 1744
Medaglia di bronzo al Valore Civile*

***** COPIA *****

Settore III - Urbanistica, Edilizia, Ambiente, Controllo del Territorio, Condoni

Determinazione n. 26 del 25/01/2019

Oggetto: DELIBERAZIONI DI C.C. N. 82/2014 E DI G.C. N. 7/2015 E SUCCESSIVE DELIBERAZIONI DI C.C. N. 35/2018 E DI G.C. N. 161/2018. ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO INTEGRATO DI RACCOLTA, TRASPORTO, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DA PARTE DELLA SOCIETÀ COGESA SPA DI SULMONA. PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2019. IMPEGNO DI SPESA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Di Guglielmo Paolo

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

art. 183 T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000

Data, 07/03/2019.

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO
F.to Angelone Angelo

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RICHIAMATO il contratto di lavoro a tempo parziale e determinato, di cui all'art. 110, comma 1 del TUEL 267/2000, sottoscritto in data 28.07.2015, in atti al Rep. 27/atti privati, in forza del quale il sottoscritto è impiegato, con decorrenza 01.08.2015, con rapporto a tempo parziale al 50%, con profilo professionale di Istruttore Direttivo Tecnico, categoria D, posizione economica iniziale 1, nel posto apicale vacante di Responsabile del Settore III – Urbanistica, Edilizia privata, Ambiente e Manutenzioni;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 28 bis del 28.07.2015 con il quale il sottoscritto è stato individuato Responsabile del Settore III – Urbanistica, Edilizia privata, Ambiente e Manutenzioni del Comune di Castel Di Sangro con decorrenza dal 01.08.2015, Decreto in forza della quale il presente atto viene predisposto ed assunto;

VISTA la deliberazione n. 82 del 23/12/2014 con cui il Consiglio Comunale ha stabilito:

1. *di approvare la relazione allegata al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, predisposta ai sensi dell'art. 34, commi 20 e 21 della L. 221/2012 che dà conto delle ragioni per le quali Cogesa spa si configura quale società in house in linea con i principi dettati dal diritto comunitario, risultando accertato il rapporto di delegazione interorganica e il controllo analogo da parte di questo ente nei confronti della relativa partecipata.*
2. *di disporre la pubblicazione sul sito internet di questo ente dell'allegata relazione di cui al precedente punto 1), come previsto dalla normativa in oggetto.*
3. *di dare atto che sussistono i presupposti per l'affidamento in house alla Società Co.ge.sa spa, demandando alla Giunta Comunale l'approvazione dello schema di contratto di servizio, ed agli uffici competenti gli atti conseguenti alla presente deliberazione ed in particolare la stipulazione del contratto di servizio medesimo.*
4. *Il Sindaco, la Giunta comunale, l'Amministratore Unico della Castel di Sangro Servizi Srl e i Responsabili dei settori interessati, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, provvederanno ad adottare, ai sensi dell'art.3 comma 30 della L. n. 244/2007, tutti i provvedimenti necessari per il trasferimento, alla società in house providing Co.ge.sa SpA delle risorse umane, strumentali e dei beni immobili come identificati nella relazione, dando atto che l'operazione risulta qualificata quale cessione del ramo d'azienda costituito dai servizi del ciclo integrato dei rifiuti.*

VISTA la deliberazione n. 7 del 20/01/2015, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui la Giunta Comunale ha stabilito:

- *Di approvare nel testo approvato alla presente quale sua parte integrante e sostanziale la Convenzione per l'affidamento in house al COGESA S.p.A. di Sulmona, del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani nonché dei servizi di trattamento e avvio al recupero o smaltimento degli stessi e di spezzamento stradale.*
- *Di autorizzare la Castel di Sangro Servizi S.r.l. a cedere i mezzi adibiti attualmente a servizio previa redazione di stati di consistenza comprensivo del valore economico dei beni e nell'intesa che graverà sul bilancio del comune la spesa relativa alla dichiarazione di vendita mentre graverà sul COGESA S.p.A. la spesa relativa alla trascrizione sul carta di circolazione.*
- *Di autorizzare altresì la Castel di Sangro Servizi S.r.l. a mettere a disposizione del COGESA S.p.A. n. 8 addetti al servizio per la prima fase e a trasferire alla stessa n. 9 addetti all'attivazione della seconda fase nel rispetto delle disposizioni vigenti.*
- *Il responsabile del settore IV provvederà a mettere a disposizione del COGESA S.p.A. il centro di raccolta comunale e la porzione dell'autorimessa comunale mediante contratto di comodato d'uso previa redazione dello stato di consistenza e alla stipula della convenzione come sopra approvata.*

DATO ATTO che in esecuzione delle predette deliberazioni, con determinazione n. 10 del 23/01/2015 si è proceduto ad affidare in house alla società COGESA Spa avente sede in Sulmona il servizio di gestione del ciclo integrato di raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani di questo Comune;

VISTA la convenzione sottoscritta in data 29/01/2015, da cui si rileva che il compenso mensile, per la seconda fase, è stato determinato in € 1.100.000,00, iva inclusa;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 28.05.2018 ad oggetto: "SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DELLE STRADE COMUNALI. – PROVVEDIMENTI." è stato tra l'altro deliberato di:

DI ACCOGLIERE la richiesta di recesso dal servizio di spazzamento delle strade, formalizzata dal COGESA SpA, affidatario in house del servizio di "Gestione del ciclo integrato dei rifiuti", in esecuzione della Delibera di Consiglio Comunale n. 70 del 30.1.2013, con conseguente di revisione del contratto di servizio sottoscritto tra le parti in data 29.01.2015, consistente nello stralcio da tale contratto del servizio di spazzamento stradale e dei relativi costi, come da specchio riepilogativo dei costi All. "A" al contratto stesso;

DI APPROVARE la Relazione tecnica allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale (Sub. "A");

DI APPROVARE, conseguentemente, l'affidamento diretto, in house providing ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016 e degli articoli 5 e 192 del D.Lgs. n. 50/2016, in favore della Castel di Sangro Servizi S.r.l., con sede in Castel di Sangro, P.IVA 01714910666, del Servizio di Spazzamento delle Strade;

DI FISSARE in anni 3 (tre) la durata dell'affidamento, con decorrenza dal 1° Giugno 2018, e quindi con scadenza al 31 Maggio 2021;

DI DEMANDARE alla Giunta Comunale, al Segretario Comunale ed ai Responsabili dei Settori, ognuno per il proprio ambito di competenza e nel rispetto degli indirizzi forniti con la presente, l'adozione degli atti consequenziali, con particolare riferimento:

- alla revisione del contratto di servizio sottoscritto tra il Comune di Castel di Sangro ed il Cogesa SpA in data 29.01.2015, mediante lo stralcio da tale contratto del servizio di spazzamento stradale e dei relativi costi;
- alla redazione, approvazione e stipula dei contratti di servizio per l'affidamento del Servizio di Spazzamento delle Strade in favore della Castel di Sangro Servizi srl;

DI DARE ATTO che le condizioni praticate sono state valutate e risultano convenienti per le esigenze del Comune;

DI COMUNICARE la presente deliberazione al COGESA SpA, al fine di perfezionare la revisione del contratto in essere con detta società, stralciando dallo stesso il Servizio di Spazzamento delle Strade, onde procedere con il suo affidamento in house providing in favore della Castel di Sangro Servizi srl, con decorrenza 01 giugno 2018;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 161 del 24/08/2018 ad oggetto: "affidamento del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Modifica della convenzione approvata con Delibera di Giunta Comunale n. 7 del 20.01.2015 in esecuzione della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 28.05.2018", con la quale, tra l'altro, è stato deliberato di:

DI APPROVARE l'atto aggiuntivo alla Convenzione sottoscritta in data 29/01/2015 relativa all'affidamento in house al COGESA S.p.A. di Sulmona del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani nonché dei servizi di trattamento e avvio al recupero o smaltimento degli stessi, che prevede e formalizza il recesso del servizio di spazzamento stradale avvenuto dallo scorso 01/06/2018, allegata alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;

VISTO l'addendum alla Convenzione per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani nonché dei servizi di trattamento e avvio a recupero o smaltimento degli stessi e spazzamento stradale sottoscritta digitalmente tra le parti in data 05/10/2018, da cui si rileva che il compenso lordo annuo è stato rideterminato, alla luce di quanto sopra, in complessivi € 905.900,00, iva inclusa;

RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 27.04.2018, ad oggetto: "Bilancio di previsione per gli anni 2018/2020. DUP anni 2018/2020, approvazione.", con cui si è proceduto, tra l'altro, ad approvare il Bilancio di previsione dell'Ente per l'anno 2018 e le successive Delibere di Consiglio Comunale n. 56 del 31.07.2018 ad oggetto "Bilancio di previsione 2018–2020 – salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di bilancio – articoli 193 e 175, comma 8, del d.lgs. 18/08/2000, n. 267" e n. 75 del 29.10.2018, ad oggetto "Variazioni al bilancio di previsione 2018-2020 e al documento unico di programmazione – DUP 2018-2020";

RICORDATO CHE:

- l'art.151 del TUEL D.Lgs. 267/00, stabilisce il termine per deliberare il bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell'anno precedente, prevedendo che tale termine possa essere differito;

- il Ministero dell'Interno, con decreto 7 dicembre 2018, Gazzetta ufficiale, Serie generale, n.292 del 17 dicembre 2018, ha differito al 28/02/2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali e che, nelle more di tale atto, ai sensi dei commi 3 e 5 dell'art. 163 del TUEL 267/2000, possono essere impegnate le sole spese correnti e gli interventi di somma urgenza;
- quando il bilancio di previsione non viene deliberato entro il 31 dicembre dell'anno precedente ed il predetto termine è stato differito con decreto del Ministro dell'Interno oppure con legge, si applicano le norme che disciplinano l'esercizio provvisorio come indicato dall'art. 163 del TUEL;
- per effetto dell'entrata in vigore della riforma contabile, D.lgs. 118/11, l'esercizio provvisorio viene gestito non più con riferimento al bilancio assestato dell'esercizio precedente, ma in base agli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio definitivamente approvato per l'esercizio a cui si riferisce l'esercizio provvisorio (art. 163 comma 1);
- pertanto per l'esercizio provvisorio dell'anno 2019 risultano vigenti gli stanziamenti previsti nel bilancio 2018, quale seconda annualità del triennale 2018/2019/2020;
- nel corso dell'esercizio provvisorio:
 - ai sensi dell'art. 163 comma 3 del TUEL, *“Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio, o il bilancio non sia stato approvato entro i termini previsti ai sensi del comma 3, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.”*;
 - ai sensi dell'art. 163 comma 3 del TUEL, *“gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza”*;
 - ai sensi dell'art. 163 comma 5 del TUEL, *“gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente”*;

RISCONTRATO che l'affidamento di tale servizio riveste il carattere di estrema urgenza, in quanto trattasi di servizio pubblico essenziale non sospensibile ai fini della tutela della pubblica igiene e che, come tale, esula anche dall'applicazione dei dodicesimi di spesa per l'anno 2019;

VISTO il Piano Economico e Finanziario TARI 2018, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 26/03/2018, nel quale sono state determinate le somme occorrenti per l'attuazione di tale servizio e che tale piano, prevede, in particolare, per il COGESA SpA una somma complessiva di euro 1.250.000,00 e ritenuto di impegnare provvisoriamente la somma rimodulata di € 905.900,00 in virtù della revisione contrattuale effettuata nel corso dell'anno 2018, salvo rettifica ad esito dell'approvazione del PEF 2019;

RITENUTO pertanto dover provvedere all'impegno di spesa complessivo per il COGESA Spa, per il periodo **gennaio – dicembre 2019**, valutandolo, sulla scorta del PEF 2018 ed a seguito di revisione contrattuale sottoscritta in data 05/10/2018, in complessivi euro 905.900,00;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni, ed in particolare gli artt. 107, 109, 163 e 183;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;

ACQUISITO il visto in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151, comma 4, e dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n°267, nel rispetto del vincolo del patto di stabilità interno;

VISTO l'art. 1, comma 629, lett. b) della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) che ha introdotto il nuovo metodo per il versamento dell'IVA, cd "*split payment*" per le fatture emesse nei confronti della Pubblica Amministrazione a partire dal 01 Gennaio 2015;

RICHIAMATO il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214, con decorrenza 31 Marzo 2015, per cui da tale data non potranno più essere accettate fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del citato DM n.55/2013;

DETERMINA

LE PREMESSE parte integrante e sostanziale nonché motivazione del presente atto;

DI IMPEGNARE, con riferimento a quanto in premessa, ai sensi dell'art. 183 del D.lgs. 267/2000 e del principio contabile all.4/2 al D.lgs. N. 118/2011, l'importo complessivo di **€ 905.900,00** imputando la spesa sul **capitolo 10835** "spese servizio smaltimento rifiuti" dell'annualità 2019 del bilancio di previsione 2018/2020 dell'Ente, che dispone della necessaria capienza, esulando -ai sensi dei commi 3 e 5 dell'art. 163 del TUEL 267/2000- anche dalla spesa in dodicesimi, trattandosi di spesa per servizi di pubblica utilità non sospensibili;

DI DARE ATTO che le fatture riferite a tale impegno di spesa, che verranno emesse con cadenza mensile, sono soggette al sistema dello *split payment*, in quanto emesse successivamente al 01 gennaio 2015;

DI DISPORRE pertanto il pagamento dell'Iva al 10%, secondo le modalità di cui alla L. n.190/2014 e successivo decreto di attuazione;

DI LIQUIDARE la spesa dopo la regolare esecuzione del servizio di che trattasi e dietro presentazione di fattura elettronica;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, art. 23;

DI DARE ATTO che una copia del presente atto viene pubblicata all' Albo on line ai fini della generale conoscenza;

DI RENDERE NOTO CHE, a norma dell'art. 8 della Legge 241/1990, Responsabile del presente procedimento per il Comune di Castel Di Sangro è il sottoscritto Arch. Paolo Di Guglielmo, Responsabile del Settore III.

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi, a norma dell'art.32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n.69.

Castel di Sangro, lì 15/05/2019

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Marisa D'AMICO

Per copia conforme all'originale

Castel di Sangro, lì 15/05/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Paolo DI GUGLIELMO
